

REGOLAMENTO (CEE) N. 1088/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1977

relativo alla gestione dei limiti quantitativi all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che instaura una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2 e 8,visto il regolamento (CEE) n. 2474/76 del Consiglio, del 4 ottobre 1976, relativo al regime d'importazione di taluni prodotti tessili originari della Repubblica di Corea⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2474/76 stabilisce limiti quantitativi comunitari all'importazione e ne dispone la ripartizione tra gli Stati membri secondo criteri specificati;

considerando che la gestione dei limiti quantitativi deve consentire di utilizzare, alle condizioni stabilite dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea in materia di commercio dei prodotti tessili, aliquote non utilizzate dei massimali fissati in questo accordo con loro trasferimento ad altri massimali o loro riporto da un anno all'altro, permettendo altresì l'utilizzazione anticipata di detti massimali;

considerando che il controllo bilaterale stabilito dall'accordo di cui sopra tra la Comunità e la Corea può essere effettuato soltanto dalle autorità dello Stato membro indicato come destinatario dalle autorità coreane e sull'aliquota del massimale comunitario sul quale la quantità esportata è stata imputata da queste autorità stesse;

considerando che, in conformità del suddetto regolamento (CEE) n. 2474/76, i prodotti introdotti in territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o in altro regime di ammissione temporanea e riesportati tali e quali o dopo trasformazione non devono essere imputati sui limiti quantitativi comunitari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti, istituito dal regolamento (CEE) n. 1023/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi all'importazione fissati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2474/76 sono ripartiti tra gli Stati membri come indicato all'allegato A del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le competenti autorità degli Stati membri interessati autorizzano l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2474/76 sino a concorrenza delle aliquote fissate al precedente articolo 1.

2. Le competenti autorità degli Stati membri di cui all'allegato B autorizzano l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2474/76 sino a concorrenza dei limiti quantitativi regionali che figurano in detto allegato.

3. Qualora la Commissione constati la necessità di dar seguito, in conformità delle disposizioni dell'accordo, ad una notifica presentata dalle autorità della Corea, intesa:

- a trasferire nel corso di un anno dall'accordo quantitativi non utilizzati dal limite quantitativo di una categoria al limite quantitativo di un'altra categoria,
- a riportare quantitativi non utilizzati da un limite quantitativo stabilito dall'accordo ad un limite corrispondente stabilito per l'anno successivo, ovvero ad utilizzare in anticipo una parte di un limite quantitativo fissato per l'anno successivo,

ne informa gli Stati membri che autorizzano l'importazione oltre i limiti fissati ai paragrafi 1 e 2 sino a concorrenza dei quantitativi indicati dalla Commissione.

Articolo 3

Le competenti autorità dello Stato membro il cui territorio è indicato come destinatario sulla licenza di esportazione autorizzano l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 2 automaticamente e senza indugio,

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 282 del 13. 10. 1976, pag. 1, e rettifica apparsa sulla GU n. L 299 del 29. 10. 1976, pag. 37.

sino a concorrenza dei limiti definiti all'articolo 2 e su presentazione, da parte dell'importatore, di una copia certificata conforme di una licenza di esportazione valida e a condizione che ogni invio di prodotti sia accompagnato da un certificato da cui risulti che l'invio è coperto da una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità coreane.

Per essere valida, la licenza di esportazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità della Corea e recare gli elementi indicati nell'allegato C.

Articolo 4

1. L'immissione al consumo di prodotti importati in regime di perfezionamento attivo o in altro regime di ammissione temporanea è sottoposta ad un'autorizzazione. Dopo aver consultato la Commissione, gli

Stati membri imputano i quantitativi in questione sulle aliquote o sui limiti quantitativi regionali conformemente alle disposizioni dell'accordo.

2. Qualora gli Stati membri constatino che importazioni di prodotti indicati dal presente regolamento sono state imputate sulle aliquote fissate all'articolo 1, ovvero sui limiti regionali che figurano nell'allegato B, ma sono state successivamente riesportate fuori della Comunità, come tali o previa trasformazione, essi comunicano alla Commissione i quantitativi in questione ed autorizzano importazioni di quantitativi equivalenti senza imputazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

ALLEGATO A

Categoria n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1977)	Designazione delle merci	Unità	Stato membro	Limiti quantitativi	
						1976	1977
1	55.09	55.09- tutte le voci	Altri tessuti di cotone	1 000 kg	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 968	2 205
	56.07	56.07-01 ; 04 ; 05 ; 07 ; 08 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 21 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 33 ; 34 ; 36	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : A. di fibre sintetiche			1 049 1 791 1 933 1 714 (b) 45 497	1 208 1 821 1 943 1 898 (b) 52 500
1a (a)	ex 55.09	55.09-03 ; 04 ; 05 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 59 ; 61 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 69 ; ex 71 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 86 ; 87 ; 92 ; 93 ; 97	Altri tessuti di cotone : — non grezzi né imbianchiti	1 000 kg	D F I BNL UK IRL DK CEE	250	276
						160	176
2	56.05	56.07-ex 01 ; 05 ; 07 ; 08 ; 13 ; 14 ; 16 ; 18 ; 21 ; 23 ; 26 ; 27 ; 28 ; 33 ; 34 ; 36	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : ex A. di fibre sintetiche : — non grezzi né imbianchiti	1 000 kg	D F I BNL UK IRL DK CEE	202	207
						91	100
2	56.05	56.05-12 ; 14 ; 22 ; 24 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di scami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto : ex A. di fibre tessili sintetiche : — contenenti almeno 85 % in peso di fibre tessili sintetiche	1 000 kg	D F I BNL UK IRL DK CEE	253 (b)	265 (b)
						25	25
						27	30
						1 008	1 079
						2 533	2 586
						456	542
						288	344
						313	362
						1 295	1 378
						55	58
						604	607
						5 544	5 877

Categorìa	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1977)	Designazione delle merci	Unità	Stato membro	Limiti quantitativi	
						1976	1977
3	ex 60.04	60.04-ex 11; 13; ex 19; ex 29; ex 35; 41; ex 49; ex 59; ex 70; ex 80	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: — Camicie, camicette, camiciole, camicie a •T•, canottiere e simili, non di seta, di cascami di seta, di lino o di ramie	1 000 unità (c)	D F I BNL UK IRL DK CEE	2 838 2 466 437 1 511 1 708 195 145 9 300	3 037 2 535 551 1 554 1 995 196 176 10 044
4	60.05	60.05-01; ex 04; 22; 23; 26; 27; ex 29; 31; 32; 35; 37; ex 39	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: ex A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: — Maglioni, pullover, slipover, twinset, giubbotti, giacche e bluse non di seta, di cascami di seta, di lino o di ramie	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK CEE	5 240 740 450 7 434 11 860 295 281 26 300	5 643 858 591 7 471 11 919 301 307 27 090
5	ex 61.01 61.02	61.01-01; ex 41; ex 43; ex 45; ex 48 61.02-ex 36; ex 37; ex 38; ex 39	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: — Impermeabili del tipo soprabito, non di seta, di cascami di seta, di lino o di ramie (d) Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: ex B. Diversi dai manufatti per bambini piccoli (bebés): — Impermeabili del tipo soprabito non di seta, di cascami di seta di lino o di ramie (d)	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 974 86 535 635 850 49 22 4 151	1 994 123 571 645 908 50 26 4 317

Categoria n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1977)	Designazione delle merci	Unità	Stato membro	Limiti quantitativi	
						1976	1977
6	ex 61.01	61.01-62; 64; 66; ex 68; 72; 74; 76; ex 78	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: — Pantaloni, calzoncini ed articoli simili, non di seta, di cascami di seta, di lino o di ramié Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: ex B. esclusi i manufatti per bambini piccoli (bébés): — Pantaloni (compresi i «jeans»), calzoncini ed articoli simili, non di seta, di cascami di seta, di lino o di ramié	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 373	1 426 366 249 911 1 056 38 194
	61.02	61.02-66; 68; 72; ex 74; ex 86; ex 88; ex 92; ex 94				4 000	4 240
7	ex 61.01	61.01-34; 36; 37; ex 38; 51; 54; 57; ex 58	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: — non di seta, di cascami di seta, di lino o di ramié: — Vestiti completi — Giacche e giacchette e articoli simili (f)	1 000 unità (e)	D F I BNL UK IRL DK CEE	2 997	3 014 252 150 873 1 137 28 301
						5 280	5 755
8	61.02	61.02-78; 82; ex 84	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés): — Camicie e bluse non di seta, di cascami di seta, di lino o di ramié	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK CEE	2 041	2 194 300 293 1 989 2 217 36 391
						7 000	7 420

Categoria n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1977)	Designazione delle merci	Unità	Stato membro	Limiti quantitativi	
						1976	1977
9	ex 61.03	61.03-11 ; 15 ; ex 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : — Camicie e camicette non di seta, di cascami di seta, di lino o di ramie	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK CEE	20 230 564 570 6 119 3 073 121 323 31 000	20 331 734 737 6 150 3 340 131 352 31 775

Note all'allegato A

- (a) I contingenti fissati per i prodotti della categoria 1a sono dei sottocontingenti in rapporto ai contingenti fissati per i prodotti della categoria 1.
- (b) All'interno di questo limite, per il Regno Unito e per la sottocategoria • tessuti di fibre tessili sintetiche • è fissato un sottolimito di 20 % dell'importo del limite fissato per l'insieme della categoria 1 o 1a.
- (c) Le camicie e camicette, maglioni e le camicie a • T • sono considerate come un'unità, le canottiere come mezza unità.
- (d) Questa designazione copre cappotti o soprabiti di lunghezza a tre quarti o più, in tessuto trattato mediante impregnazione o spalmatura o mediante altro trattamento, al fine di ottenere una impermeabilizzazione totale o parziale, esclusi i cappotti o soprabiti il cui obiettivo principale è proteggere dal freddo.
- (e) Un completo e un vestito valgono, a questo fine, come due unità ciascuno.
- (f) È necessario sottolineare che questa categoria esclude i vestiti quali gli • anoraks • e i • parkas • fabbricati con tessuti impregnati o spalmati del codice Nimeke (1977) : 61.01-27 ; 28 ; ex 32.

ALLEGATO B

LIMITI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Categoria n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1977)	Designazione delle merci	Unità	Stato membro	Limiti quantitativi	
						1976	1977
10	51.04	51.04-03 ; 05 ; 07 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 18 ; 21 ; 23 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 34 ; 36 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) ; A. Tessuti di fibre tessili sintetiche	1 000 kg 1 000 m ²	BNL UK	350 14 000	374 14 980
11	ex 60.02	60.02-ex 40 60.02-60	Guanti a maglia non elastica né gommata : — Guanti non di seta o di cascami di seta, di lino, di ramiè impregnati o ricoperti di materie plastiche — altri : — di fibre tessili sintetiche	1 000 paia	F	2 750	2 819
12	ex 60.03	60.03-ex 25 ; ex 27	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : — di fibre tessili sintetiche : — diversi da calze da donna	1 000 paia	BNL DK D F	12 000 175 41 564 1 500	12 300 187 41 843 1 605
13	60.05	60.05-04 ; 06 ; 07 ; 08 ; ex 09 ; 11 ; 13 ; ex 15 ; 16 ; 17 ; ex 19 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; ex 49 ; 51 ; 52 ; 54 ; ex 58 ; 61 ; 62 ; ex 69 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; ex 75 ; 78 ; ex 79 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; ex 85 ; 86 ; 87 ; ex 89	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : ex A. Indumenti esterna ed accessori di abbigliamento, non di seta, di cascami di seta, né di lino o di ramiè : — diversi da maglioni, pullover, slipover, twinset, giubbotti, giacche e bluse	1 000 kg	UK	300	321

Categor n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1977)	Designazione delle merci	Unità	Stato membro	Limiti quantitativi	
						1976	1977
14	ex 61.04	61.04-11 ; 91	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : — di fibre tessili sintetiche	1 000 pezzi	IRL	60	64
15	ex 60.03	60.03-11 ; 19 ; 30 ; 90	Calze, sottocalze, calzini, protetti-calze e manufatti simili, a maglia non elastica ne gommata : — non di fibre tessili sintetiche	1 000 paia	D	1 356	4 480
16	ex 60.04	60.04-33	Sottovesti a maglia non elastica ne gommata : — Calzmaglie : — di fibre tessili sintetiche : — costituite da filati diversi da quelli di peso uguale c inferiore a 6,6 tex	1 000 pezzi	D	1 400	4 620
17	ex 62.02	62.02-71	Biancheria da letto, da tavola, da toilette, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : — Biancheria da toilette, da servizio o da cucina : — di cotone : — di tessuti ricci del tipo spugna	1 000 kg	D	138	456

ALLEGATO C

SPECIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

La licenze di esportazione rilasciate dalle autorità della Repubblica di Corea per i prodotti soggetti a limitazione a norma del regolamento indicano o contengono:

1. destinazione e, in particolare, lo Stato membro destinatario.
2. numero d'ordine;
3. nome ed indirizzo dell'importatore;
4. nome ed indirizzo dell'esportatore;
5. quantitativi nelle unità citate negli allegati A e B e, per i quantitativi espressi in unità diverse dall'unità di peso, il peso equivalente determinato in base alla tabella delle equivalenze riportata qui di seguito;
6. categoria alla quale il prodotto è stato imputato dalle autorità della Repubblica di Corea e designazione dei prodotti;
7. certificazione che il quantitativo considerato è stato imputato all'importo del massimale convenuto per le esportazioni nella Comunità o, eventualmente, che questo quantitativo è destinato alla riesportazione immediata o alla riesportazione al di fuori della Comunità dopo trasformazione;
8. anno durante il quale i prodotti sono stati esportati, ossia sono stati imbarcati nella Repubblica di Corea per essere esportati.

Tabella delle equivalenze

Categoria n.	Voce della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci	Rapporto di equivalenza
3	ex 60.04	— Camicie e camicette, maglioni, camicie a "T", a maglia	6,4 unità/kg
		— Canottiere, a maglia	12,8 unità/kg
4	ex 60.05	Maglioni, pullover, slip-over, twinset, giubbotti, giacche e bluse, a maglia	5,18 pezzi/kg
5	ex 61.01 ex 61.02	Impermeabili	1,29 pezzi/kg
6	ex 61.01 ex 61.02	Calzoni, calzoncini e simili, per uomo, per donna, per ragazzo, per ragazza e per bambini	2,47 pezzi/kg
7	ex 61.01	— giacche e giacchette per uomo e per ragazzo	1,40 pezzi/kg
		— vestiti completi per uomo e per ragazzo	0,70 unità/kg
8	ex 61.02	Camicette e bluse per donna, per ragazza e per bambini	5,55 pezzi/kg
9	ex 61.03	Camicie e camicette per uomo e ragazzo	4,60 pezzi/kg
10	ex 60.02	Guanti	11,5 paia/kg